



Camera di Commercio
Venezia



COMUNICAZIONE ANNUALE AL REGISTRO NAZIONALE DEI PRODUTTORI DI PILE ED ACCUMULATORI (ENTRO IL 31 MARZO)

CHI DEVE PRESENTARLA

In merito al registro nazionale dei produttori di pile ed accumulatori ai sensi del D.Lgs. 188/08 (come modificato dal D.Lgs. n. 21 del 11/02/2011), i produttori di pile e accumulatori comunicano alle Camere di Commercio, entro il 31/03/2014, i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia; tale dato è comunicato per la prima volta all'atto dell'iscrizione con riferimento all'anno solare precedente.

Si ricorda che la lettera n), comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. 188/08 s.m.i definisce produttore: "chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza....."

COSA DEVE ESSERE COMUNICATO

Il dichiarante deve riportare le informazioni relative al numero ed al peso effettivo delle pile ed accumulatori immessi sul mercato nel 2013.

N.B. Il sistema propone i dati anagrafici dell'impresa e l'elenco delle tipologie di pile e accumulatori comunicate dal produttore al momento dell'iscrizione iniziale al registro delle pile ed accumulatori. Se il produttore nel 2013 ha immesso sul mercato tipologie non presenti nell'elenco o sono subentrate modifiche anagrafiche, egli dovrà dapprima aggiornare il registro con una pratica di variazione e, solo successivamente, procedere alla presentazione della comunicazione annuale delle pile ed accumulatori

COME DEVE ESSERE PRESENTATA

Per la trasmissione dei dati i soggetti interessati devono collegarsi per via telematica al sito www.impresa.gov.it, scegliendo le voci "/La mia scrivania/" e, tra i servizi on-line, "/Servizi ambientali/" e "/Registro pile/".

L'accesso deve essere effettuato mediante firma digitale del legale rappresentate o di altro soggetto precedentemente delegato.

Le pratiche vengono trasferite direttamente agli Enti competenti (Ministero e ISPRA) senza necessità di una verifica da parte della Camera di Commercio.

COSTI

Non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria

SUGGERIMENTI

Sul sito www.registropile.it (nonchè nella scrivania utente del portale) è disponibile il manuale per gli utenti per la presentazione della comunicazione e nella /Sezione Profilo/ è disponibile una funzione che consente al produttore ed al sistema collettivo di accedere ad un'area dove viene riassunta la propria posizione, evidenziando anche eventuali anomalie.

SANZIONI

L'art. 25, comma 3 del D.Lgs. 188/08 prevede le sanzioni relative alla Comunicazione Produttori pile ed accumulatori: "Il produttore che, entro il termine di cui all'art. 14, comma 2 (ovvero entro il 31 marzo), non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori le informazioni di cui al medesimo articolo, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000".

INFO E QUESITI

ambiente@ve.camcom.it
info@registropile.it



Camera di Commercio
Venezia



COMUNICAZIONE ANNUALE AL REGISTRO NAZIONALE DEI PRODUTTORI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (ENTRO IL 30 APRILE)

CHI DEVE PRESENTARLA

Sono tenuti alla presentazione della Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche (che è parte del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale previsto dal D.P.C.M. del 12 dicembre 2013) tutti i soggetti identificati dall'art. 3 comma 1 lettera m) del D.Lgs. 151/2005:

1. chiunque fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
2. chiunque rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato produttore se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;
3. chiunque importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
4. chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione è produttore solo ai fini degli art. 4, 13 e 14 del D.Lgs. 151/2005. Non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti 1), 2) e 3).

COSA DEVE ESSERE COMUNICATO

Il dichiarante deve riportare le informazioni relative:

- a) la quantità totale, espressa in peso (kg o t) e, ove previsto dalla normativa, in pezzi di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nel 2013, suddivise tra domestiche e professionali;
- b) la quantità totale, espressa in peso (kg o t), delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2013; in caso di adesione ad un sistema collettivo, le predette informazioni sono comunicate dal sistema collettivo per conto di tutti i produttori ad esso aderenti.

N.B. Il sistema propone i dati anagrafici dell'impresa e l'elenco delle tipologie di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicate dal produttore al momento dell'iscrizione al registro. Se il produttore nel 2013 ha immesso sul mercato tipologie non presenti nell'elenco o vi sono state modifiche anagrafiche, egli dovrà dapprima aggiornare il registro con una pratica di variazione e, solo successivamente, procedere alla presentazione della comunicazione annuale delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

COME DEVE ESSERE PRESENTATA

Per la trasmissione dei dati i soggetti interessati devono collegarsi per via telematica al sito www.impresa.gov.it, scegliendo le voci "/La mia scrivania/" e, tra i servizi on-line, "/Servizi ambientali/" e "/Registro AEE/".

L'accesso deve essere effettuato mediante firma digitale del legale rappresentate o di altro soggetto precedentemente delegato.

Le pratiche vengono trasferite direttamente agli Enti competenti (Ministero e ISPRA) senza necessità di una verifica da parte della Camera di Commercio

COSTI

Non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria

SUGGERIMENTI

Sul sito www.registroaee.it (nonché nella scrivania utente del portale) è disponibile il manuale per gli utenti e nella /Sezione Profilo/ è disponibile una funzione che consente al produttore ed al sistema collettivo di accedere ad un'area dove viene riassunta la propria posizione, evidenziando anche eventuali anomalie.

SANZIONI

L'art. 16, comma 8, D.Lgs. 151/2005 prevede le sanzioni relative alla Comunicazione Produttori AEE: "Il produttore che non comunica al registro nazionale dei soggetti obbligati allo smaltimento dei RAEE le informazioni di cui all'art. 13, comma 6 e 7, ovvero le comunica in modo incompleto e inesatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a 20.000".

INFO E QUESITI

ambiente@ve.camcom.it
info@registroaee.it